



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 55/3 DEL 31.12.2013

Oggetto: Medicina Generale. Accordo integrativo Regionale per i medici dell’Emergenza Sanitaria Territoriale (art. 91 comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale).

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 12.5.2010 è stato recepito l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) sottoscritto con le organizzazioni sindacali dei Medici di Medicina Generale (MMG) in attuazione delle disposizioni degli articoli 4 e 14 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i MMG, stipulato il 23.3.2005, integrato e modificato dall’ACN del 27.7.2009 e dal successivo ACN dell’8.7.2010.

In particolare, l’art. 91, comma 3, dell’ACN prevede che gli Accordi regionali definiscano le modalità organizzative del Servizio di Emergenza Sanitaria convenzionata.

L’Assessore precisa che, per la materia dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, già il precedente AIR (Delib.G.R. n. 17/1 del 20 marzo 2008), disciplinando esclusivamente l’istituto del riposo annuale, disponeva che entro 90 giorni dall’approvazione dello stesso Accordo dovesse essere sottoposta alla Regione, da parte Comitato Regionale per l’Emergenza, una nuova proposta di Accordo (art. 10.17, comma 1).

Tuttavia, mentre la disciplina a livello regionale dei rapporti con i medici dell’Assistenza Primaria e della Continuità Assistenziale è stata rinnovata con l’AIR del 2010, quella relativa all’Emergenza Territoriale è, a tutt’oggi, regolamentata sulla base dell’AIR approvato con la Delib.G.R. n. 39/62 del 10.12.2002.

L’Assessore pertanto propone, nelle more della riorganizzazione della rete regionale dell’emergenza-urgenza, l’approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale sottoscritto in data 24.12.2013 con le organizzazioni sindacali dei MMG ai sensi dell’art. 91, comma 3, dell’ACN, che si prefigge di perseguire tre obiettivi:

- a) adeguare il sistema dell’Emergenza Territoriale alle nuove richieste assistenziali del territorio in termini di appropriatezza;



- b) migliorare la qualità del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale mediante la qualificazione del personale medico, attraverso l'aggiornamento obbligatorio, in materie attinenti l'emergenza, in coerenza con le disposizioni, di cui all'art. 20 del ACN;
- c) realizzare il raccordo assistenziale in emergenza tra Assistenza Sanitaria Territoriale ed Ospedaliera, mediante l'utilizzo dei medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale nelle Centrali Operative, Pronto Soccorso e Dipartimenti di Emergenza dei Presidi Ospedalieri e realizzare piena collaborazione tra i medici di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale, secondo Linee Guida Regionali.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo faranno carico sulla UPB S05.01.001 (capitolo SC05.0014 e capitolo SC05.0001).

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di approvare l'Accordo Integrativo Regionale per l'Emergenza Sanitaria Territoriale sottoscritto in data 24.12.2013 con le organizzazioni sindacali dei MMG, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
- di pubblicare sul BURAS della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci